



BANDO DI GARA APP. 18-01 P0212 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO "BIOLOGICO 3" PER AULE, LABORATORI DIDATTICI E SPAZI STUDENTI PRESSO IL POLO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA ISTITUTI BIOLOGICI DI BORGO ROMA OVVERO CONFORMI AI C.A.M. DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 DEL M.A.T.T.M. "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" pubblicato sulla G.U.R.I. n° 259 del 6-11-2017.

F.A.Q. - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

Aggiornamento al 23.02.2018

- N.01 D.** Sul sito web delle Gare di Appalto dell'Università (<http://www.univr.it/main?ent=garaaol>) sono presenti due bandi di gara con oggetto l'intervento di costruzione del nuovo edificio "Biologico 3°". Il BANDO DI GARA APP.18-01 P0212 – CIG 7321125F75 con scadenza 02/03/2018 riguarda la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e di coordinamento della sicurezza e il BANDO DI GARA APP.18-01 P0212 - CIG 7321242007 con scadenza 20/02/2018 riguarda esclusivamente il progetto definitivo ed esecutivo. Quale dei due bandi deve essere considerato valido?
- R.** I bandi di gara pubblicati si riferiscono a due distinti appalti:
App.18-01 P0212 CIG 7321125F75 **Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori e di coordinamento della sicurezza dell'intervento di costruzione del nuovo edificio "Biologico 3" – scadenza 02/03/2018**
App.18-02 P0212 CIG 7321242007 **Servizio di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di costruzione del nuovo edificio "Biologico 3°" – scadenza 20/02/2018.**
- N.02.1 D.** Art. 5 punti b) e c) "Requisiti di capacità tecniche e professionali" pag. 8 del Disciplinare di Gara. Al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti sono utilizzabili servizi per opere con *destinazioni funzionali* diverse dalla E10 ma di pari complessità, come ad esempio la E13? Le Linee Guida n. 1 dell'Anac affermano che: "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. (omissis).
Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (omissis)".
Ma l'art. 8 del D.M. Giustizia 17/06/2016 recita in realtà che solo "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".
Quale dei due disposti prevale?
- R.** In base alla consolidata giurisprudenza per quello che riguarda la categoria "edilizia" si conferma che ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia **almeno pari** a quello dei servizi da affidare.



- N.02.2 D.** Art. 5 punti b) e c) “Requisiti di capacità tecniche e professionali” pag. 8 del Disciplinare di Gara nelle due tabelle è riportata la classificazione delle opere sia secondo la normativa vigente (D.M. 143/2013) che secondo quella pre-vigente (L143/49).
In caso di evidente discordanza quale delle due classificazioni prevale?
Se per esempio un servizio relativo alla realizzazione di una scuola classificato *a suo tempo* in Id) può costituire requisito utile? Mentre: un servizio *identico* ma classificato secondo la nuova normativa in E09 non è certamente utilizzabile?
- R.** I servizi svolti devono essere relativi alle classi e categorie indicate nelle tabelle, purché rispettino il grado di complessità richiesto.
- N.02.3 D.** L’art. 5 a pag. 9 riga 32 e ss. del Disciplinare di Gara dispone: “...in caso sia di raggruppamento di tipo verticale che di tipo orizzontale il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile: per ogni classe e categoria deve essere presente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due servizi di punta...”
Per rispettare il disposto citato, il titolare del raggruppamento che vanta il servizio proposto deve aver compiuto, in ciascuna classe e categoria o ID.opere, *per intero* tale servizio [qualunque ne sia la dimensione] o è sufficiente che ne abbia compiuto una parte di importo non inferiore a quello minimo richiesto, essendo stata compiuta da altri la parte residua e quindi il servizio risulti utilizzabile ancorché “frazionato”?
- R.** Nel caso in cui un soggetto abbia compiuto una parte di un servizio la sua parte non deve essere inferiore a quella richiesta per la partecipazione alla gara.
- N.02.4 D.** 4 - Fra i servizi di cui all’art. 3 c. vvvv del Codice dei Contratti [validi quindi sia per i requisiti di “capacità tecniche e professionali e sia per la valutazione della “professionalità e adeguatezza della dell’offerta”] possono annoverarsi gli Studi di Fattibilità affidati tramite gare bandite prima dell’entrata in vigore del vigente Codice dei Contratti, e quindi ai sensi del DPR 207/2010?
- R.** No, come precisato nel terzultimo capoverso di pagina 9 del disciplinare che recita “I lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali è stata svolta la progettazione preliminare e/o fattibilità tecnica ed economica e/o definitiva e/o esecutiva e/o la direzione lavori e/o il coordinamento della sicurezza.”
- N.03.1 D.** In base al contenuto del criterio B.2.2 si richiede che la proposta progettuale sia redatta secondo quanto previsto negli articoli 17 ÷23 del DPR del 5 ottobre 2010 n. 207.
Si chiede pertanto se i presenti documenti debbano essere consegnati:
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.



Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare di cui all'Art. 23 del DPR 207/2010.

R. No, sono richiesti solamente i cinque elaborati elencati nel disciplinare.

- N.03.2 D.** La Relazione tecnica di cui all'art. 19 del DPR 207/2010 deve contenere i seguenti argomenti?:
- a) geologia;
 - b) geotecnica;
 - c) sismica;
 - d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;
 - e) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;
 - f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
 - g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
 - h) espropri (quantificazione preliminare degli importi);
 - m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
 - o) idrologia;
 - p) idraulica;
 - r) traffico.

R. Trattandosi di una proposta migliorativa, il candidato svilupperà le parti che ritiene significative per illustrare gli aspetti migliorativi proposti.

- N.03.3 D.** Gli elaborati grafici di cui all'art. 21 del DPR 207/2010 devono contenere i seguenti argomenti?:
- 1) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
 - 2) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
 - 3) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:
 - carta e sezioni geologiche;
 - sezioni e profili geotecnici;
 - carta archeologica;
 - planimetria delle interferenze;
 - planimetrie catastali;
 - planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;

R. Trattandosi di una proposta migliorativa, il candidato svilupperà le parti che ritiene significative per illustrare gli aspetti migliorativi proposti.



- N.04**
- D.** SI RICHIEDE DI INDICARE I GAS TECNICI DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZO NEI LABORATORI (ES. METANO, AZOTO,...) E LE ATTIVITA' SVOLTE ALL'INTERNO DEI DETTI SPAZI.
- R.** Le attività svolte di tipo laboratoriale sono quelle tipiche della ricerca medica e della didattica conseguente.
I servizi tecnologici comunemente richiesti sono *acqua calda/fredda, metano, azoto, aria compressa, vuoto*, salvo altre predisposizioni il cui uso e posizionamento verrà individuato in fasi di progetto definitivo ed esecutivo.
- N.05**
- D.** *Chiede se sia possibile ricevere IN FORMATO EDITABILE .DWG i seguenti files del PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA allegato alla documentazione di gara:*
- 07 ELABORATI GRAFICI:
TAV. 1: Planimetria generale
TAV. 2: Inserimento pianta piano terra
TAV. 3: Inserimento pianta piano primo
TAV. 4: Pianta Piano Terra
TAV. 5: Pianta Piano Primo
TAV. 6: Pianta Piano Secondo
TAV. 7: Pianta Piano Terzo
TAV. 8: Pianta Piano Quarto
TAV. 9: Pianta Piano Quinto
- R.** L'istanza non viene accolta.